

Interpretazione e traduzione dei testi di legge

1. È compito arduo parlare a conclusione dei lavori di queste giornate in cui la traduzione è stata oggetto di un'analisi incrociata che ne ha investigato sia i processi euristici sia la realtà ontologica ed ha evidenziato la frammentarietà ed elusività dei processi implicati.

Il tema indicato per questo breve intervento *Interpretazione e traduzione dei testi di legge*, pur essendo inadeguato a coprire la complessità degli aspetti enucleati, mi sembra che possa sussumere tentativamente alcune delle principali linee emerse ed essere indicativo delle procedure costantemente, se non istituzionalmente, implicate nell'interpretazione e traduzione dei testi di legge.

Nei testi di legge ricorre un linguaggio fortemente codificato, normato, cristallizzato e l'analisi dei processi attivati nella loro traduzione si presta, peculiarmente, a chiarire il senso ed il portato dell'interpretazione.

La traduzione di un testo implica un'analisi delle sue componenti sintattiche, semantiche e pragmatiche e in particolare, un'interpretazione delle relazioni - paradigmatiche e sintagmatiche - e delle funzioni che in esso si stabiliscono.

Nella mancanza di un apparato atto a consentire un'applicazione generalizzata della traduzione automatica, si è cercato di pervenire ad un metodo che permetta di individuare delle costanti cui fare riferimento nelle procedure, interpretative e traduttive, tramite un'analisi dei testi in L1 e in L2. Questo è oggetto di riflessione e di dibattito negli studi di "traduttologia", di "teoria della traduzione", nei "translation studies" e di "Übersetzungswissenschaft". Nelle varie prospettive di analisi, l'apporto di un approccio pluridisciplinare ed interdisciplinare è venuto emergendo, ponendo in rilievo lo stretto, imprescindibile rapporto esistente fra lingua e cultura, fra fatto linguistico e realtà socio-istituzionale, fra testo e contesto pragmatico.

Da questa angolazione la traduzione del testo giuridico si può porre come caso paradigmatico.

2. Nell'ambito giuridico, negli studi di diritto e di filosofia del diritto, già da numerosi anni, l'approccio analitico linguistico è adottato nell'investigazione sul diritto e sulle norme; l'informatica giuridica, inoltre, sta fornendo importanti dati ad integrazione e corroborazione degli studi condotti e delle ipotesi formulate. Parallelamente, anche se ad una certa distanza temporale, si è formato, nell'ambito degli studi linguistici, un campo di interesse specifico, rivolto al linguaggio del diritto ed alle pratiche discorsive ed argomentative che in questo si instaurano. Da un lato, la nozione di interpretazione è stata sottoposta ad una riflessione complessa che ha portato a chiarirne, se non a definirne, il senso e la portata nella prassi giuridica. Dall'altro, il dato linguistico è stato oggetto di un insieme di analisi diversificate nelle loro finalità. Si sono condotti studi tendenti ad identificare i tratti distintivi - a livello sintattico, semantico, pragmatico e testuale - ed a decifrare i dati culturali - socio-istituzionali e giuridici - sedimentati e cristallizzati nel linguistico. Paralleli sono stati operati fra l'interpretazione del testo di legge e l'interpretazione dei testi biblici e dei testi letterari.

Questa pluralità di angolazioni è particolarmente significativa ai fini di una riflessione sulla traduzione e sui processi in questa implicati. Il traduttore, infatti, nel suo rapportarsi al testo può avvalersi dell'opera, finissima, compiuta in ambito giuridico. Un'opera non solo recente ma che risale agli albori degli studi giuridici e che ha portato a fissare linee metodologiche e procedurali nei codici e nelle norme di paesi ed istituzioni. È sufficiente pensare al codice civile italiano, ad esempio, all'Articolo 12 (primo comma) delle disposizioni preliminari: «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», o all'Articolo 1362 (primo comma): «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»; o all'Articolo 1363: «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto».

Nel Regno Unito le disposizioni sono fissate in un atto di legge, l'*Interpretation Act*, del 1889. La *literal rule*, la *golden rule* e la

mischief rule, inoltre, si possono considerare come fonti dei principi ispiratori delle procedure interpretative dei testi di legge. Nella pratica giudiziaria di *common law* l'interpretazione è importante non solo nella *actual dispute* ma anche, e in particolare, nel riferimento al precedente, nella *doctrine of stare decisis*.

L'interpretazione del testo di legge può essere vista come punto focale e momento di confronto interdisciplinare ed interlinguistico per la molteplicità di aspetti e momenti che in sé unisce. Nelle parole di Talcott Parsons, «The interpretive function may be said to be the central part of a legal system». L'esegesi, il metodo razionale, il metodo storico, il metodo sociologico, il metodo obiettivo e soggettivo, il metodo teleologico, il cosiddetto metodo scientifico, il metodo dell'interpretazione evolutiva sono ricorrente oggetto di citazione e di definizione nei trattati e nella dottrina giurisprudenziale. Ad alcuni autori anche la nozione espressa dal termine "interpretazione" appare limitativa se applicata alla pratica giuridica. Essi affiancano a questa nozioni come *rechtsvinding* (scoperta del diritto) o *rechtsverfijning* (perfezionamento del diritto).

Due punti è opportuno sottolineare. Si rileva un'oscillazione, nell'apparato metodologico e procedurale elaborato, fra un senso ristretto o rigido ed un senso ampio dell'interpretazione. L'interpretazione può essere limitata alle disposizioni scritte, ai termini, alle frasi, al loro senso in relazione allo spirito di un istituto, o estendersi ad un'operazione più vasta, comprendente il complesso delle operazioni necessarie per dare applicazione al diritto oggettivo, o, in altre parole, fare riferimento all'*iter* logico necessario per giungere alla soluzione richiesta da una determinata fattispecie.

Pur nelle differenze metodologiche, una costante emerge con chiarezza. Con l'approfondirsi degli studi in una dimensione non solo esegetica ma anche ermeneutica, si è evidenziato come l'interpretazione implichi per l'interprete un ruolo ampio ed articolato, un ruolo che ingloba elementi di elaborazione, di scelta e anche di creazione.

Proprio per chiarire la complessità dei livelli interpretativi cui è soggetto il testo di legge è utile fare riferimento alla distinzione operata fra funzionamento propriamente giudiziario (proiettato verso l'esterno del sistema) e funzionamento giuridico (rivolto verso l'interno

del sistema). Nell'ambito della sfera interna, si è osservato (Serverin, Bruxelles, 1979, p. 53), ha luogo il processo di produzione dei segni, viene operata la produzione e la definizione delle categorie e vengono definite le condizioni giuridiche della produzione di queste. «Est juridique tout raisonnement tenu par un juriste», afferma Kalinowski (1966, p. 12). È all'interno dell'ambito giuridico, quindi, che si assicura una circolazione privilegiata dei segni il cui valore è definito; è all'interno o all'esterno di questo che hanno luogo i processi interpretativi ed è all'esterno che si realizzano i processi traduttivi.

Il riferimento alla sfera interna, produttrice di senso, si rende allora necessario, nella generalità dei casi, e per l'interprete e per il traduttore, non meno che il riferimento alle componenti sintattiche, semantiche e pragmatiche del testo.

3. Questa riflessione sull'interpretazione, che si è cercato di presentare nelle linee principali, è un momento necessario, preliminare ad ogni riflessione sulla traduzione dei testi di legge per la rigidità del nesso sequenziale che unisce traduzione ed interpretazione. La fase traduttiva implica ed ingloba la fase interpretativa.

Da quanto esposto emerge un'ulteriore considerazione. La traduzione del testo di legge si pone necessariamente come interlinguistica ed interculturale. Essa impone bipolarmente un rinvio costante al linguistico - nelle componenti indicate - ed al giuridico - come istituzione e come procedura, in un'angolazione sincronica e diacronica, in L1 e in L2. È un percorso imposto per interpretare ed enucleare quanto è codificato nel dato di partenza e giungere all'identificazione di un dato omologo nella lingua di arrivo.

Il tracciato del percorso traduttivo può essere individuato ed indicato con strumenti sufficientemente precisi e con sufficiente chiarezza. Ma indicazione di un percorso non significa indicazione di un percorso senza ostacoli.

Il linguaggio giuridico possiede in proprio, come afferma Vignaux, «son vocabulaire et sa grammaire, ses règles syntaxiques et même sa stylistique» (1979, p. 69). Ognuna di queste componenti dovrebbe essere oggetto di una trattazione articolata a più livelli, ma

vorrei porre l'accento sulla componente che presenta le maggiori difficoltà per il traduttore, sia a livello teorico metodologico sia a livello applicativo. Se sintassi e stilistica, strutture logiche e grammaticali possono essere accomunate per i tratti che presentano nelle varie lingue, se la performatività, nella sua esplicitazione ricorrente, può essere considerata un tratto caratterizzante del testo o del documento di legge, il vocabolario appare un tratto altamente differenziato e differenziante. Esso è al centro dei processi interpretativi e costituisce il momento focale dei processi traduttivi.

Il lessico giuridico è stato oggetto di numerosi, importanti studi. «The law is a profession of words», sono le parole introduttive di uno dei primi studi sul linguaggio giuridico inglese (Mellinkoff, 1963, p. 5). Anche se è ovvio che il testo non può essere ridotto ad una sequenza di termini, una riflessione a livello lessico-semanticò si pone come momento primario in una riflessione critica sul linguaggio giuridico e sulle possibilità di interpretazione e traduzione che questo presenta.

È facile negare la traducibilità dei termini giuridici per le diverse tradizioni giuridiche radicate in paesi come, ad esempio, Italia ed Inghilterra. L'evoluzione peculiare dell'ordinamento inglese ha dato luogo ad una tradizione giuridica di *common law*, i cui termini non trovano riscontro omologico nei sistemi di *civil law* per le differenze concettuali, categoriali e classificatorie esistenti. Negli ultimi anni si sono portati contributi rilevanti, come l'opera di De Franchis, all'analisi comparata dei due sistemi. Ma è opportuno allargare l'angolazione e considerare se, e come, sia possibile procedere nella comunicazione internazionale, nonostante le differenze concettuali e terminologiche esistenti fra i sistemi, e come possa configurarsi l'opera del traduttore.

4. Per la specificità dell'ambito di produzione e di interpretazione, il discorso giuridico è sovente analizzato come discorso chiuso e normato. Il linguaggio giuridico è stato visto come un linguaggio monoreferenziale e trans-storico, senza soggetto. Si è affermato (Bourcier 1976, p. 115) che esso costruisce la propria semantica tramite una classificazione degli elementi ed una definizione

degli oggetti manipolati. La peculiarità della funzione referenziale, si osserva, consente ad esso di autodefinirsi anche introducendo termini del linguaggio comune. Attraverso le scelte operate dal giurista, o dai giuristi, nella classificazione e nella definizione dei concetti si realizza una chiusura, una delimitazione del senso. La definizione, fondamentale nell'organizzazione del discorso giuridico, delimita il senso dei concetti e lo statuto dei termini in un documento o nel più ampio ambito del diritto. Questa peculiarità procedurale e discorsiva può ormai considerarsi accettata. Ma i termini, oggetto di definizione nei testi giuridici, normati e cristallizzati nella tradizione, appaiono profondamente radicati nel contesto socio-istituzionale. Essi appaiono suscettibili di modifiche con il modificarsi di quel contesto.

Anche se il discorso giuridico come combinatoria logica ed argomentativa, sembra sottrarsi al flusso della storia, i termini che vi ricorrono incorporano, in un processo di sedimentazione, elementi della realtà socio-istituzionale che sono all'origine della loro storia. Ai fini della traduzione, essi vanno interpretati, esplicitati, elucidati considerando il valore assunto in una prospettiva diacronica, in relazione ad ambiti culturali ed istituzionali diversi.

In studi condotti sull'espressione linguistica della proprietà nel mondo romano (Arcaini) e nel mondo feudale inglese (R. Rossini Favretti) è emerso con estrema chiarezza il legame esistente fra fatto linguistico e fatto istituzionale e culturale, fra traduzione ed interpretazione. Scrive Arcaini, «C'è nel *corpus* giustiniano uno spaccato di vita, preciso, rigoroso, inequivoco. È l'affermazione della proprietà come misura della società, di quella società che ha al suo apice un punto di riferimento intorno a cui ruotano tutti gli altri valori anche giuridici» (1992, p. 109).

Per un'analisi più approfondita considererò un termine che ha un'alta ricorrenza nei documenti sui diritti umani e sembra presentare tratti comuni nell'uso dei parlanti dei paesi europei, siano questi di *civil law* o di *common law*. L'analisi potrebbe allargarsi anche agli ambiti linguistici di numerosi paesi extraeuropei, poiché l'illegalità della tortura è ribadita nei codici e nelle costituzioni di un numero altissimo di paesi.

A differenza dell'espressione linguistica del concetto di

proprietà, si può, in questo caso, fare riferimento ad un concetto che presenta tratti comuni largamente accettati e condivisi. Come si è osservato, «la tortura è un espediente universale, al di là di ogni filosofia, come provano i processi comunisti, nazisti e komeinisti; a parte i pochi paesi a regime parlamentare esistenti al mondo, essa è largamente praticata altrove, in modi e forme diverse» (De Franchis, 1984, p. 1457).

Il concetto è espresso chiaramente in due documenti fondamentali quali la *Universal Declaration of Human Rights* (1948), "Article 5",

«No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.»

e la *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (1950), "Article 3",

«No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.»

In entrambi gli articoli si opera una proibizione assoluta, marcata dalla modalità, per cui, come viene esplicitato dall'articolo 15 della *European Convention*¹, non si prevedono deroghe «in time of war or other public emergency». In entrambi gli articoli appare importante la messa in relazione e la differenziazione operate fra «torture» e «inhuman or degrading treatment or punishment».

Un'ulteriore considerazione. Fra i numerosi testi in cui il

¹ Article 15

(1) In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.

(2) No derogation from Article 2 [...], or from Article 3, 4 (Paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.

termine è incluso si può citare il "Terminology Bulletin", (n. 340), del Department of Conference Services (Translation Division, Documentation, Reference and Terminology Section) delle Nazioni Unite. Preparato in previsione dell'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine o, più esattamente, *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, il "Terminology Bulletin" è una compilazione dei termini apparsi nei recenti documenti delle Nazioni Unite sull'argomento elaborata su sei lingue, inglese, francese, spagnolo, russo, cinese, arabo. In esso si pone questa sequenza (T16):

T-16 torture
torture
tortura
пытка

酷刑, 刑求

تعذيب

Ai fini di questa analisi privilegiamo i primi tre termini, che saranno integrati dal termine che può essere ritenuto omologo in italiano, tortura:

torture
torture
tortura
tortura

Considerando le ricorrenze nei documenti sui diritti umani e le definizioni espresse nei dizionari giuridici emergono come tratti caratterizzanti del concetto espresso dai termini «l'intenzionalità della Pena corporale, su una persona non consenziente, l'ufficialità dell'applicazione e la finalità performativa».

L'identificazione di questi tratti appare corroborata da studi condotti in ambiti disciplinari diversi, in particolare in ambito giuridico

e filosofico. Un esempio. La complessità del concetto espresso nella sequenza considerata è chiaramente evidenziata nello studio *Torture and Philosophy* di W.L. Twining, in cui vengono considerate le possibili variazioni del caso paradigmatico, operando una serie di possibili contrapposizioni: intenzionalità~non intenzionalità, fattualità~non fattualità, ufficialità~non ufficialità, consenso~ non consenso, etc.:

<i>Paradigm</i>	<i>Some variations</i>
The intentional application of acute corporal pain	non intentional, accidental threats, pretences 'painless' or even pleasurable conditioning or treatment (hallucination, trickery, etc.)
by officials	by others
acting under express authority	acting without authority
on a captive	unconfined
and non-consenting	consenting (e.f. human experimentation, military training, etc.)
person	other sentient beings
against his/her interest	for the good of the victim
for the purpose	for no clear or rational purpose
of coercing	some other purpose (e.g. terrorizing, disabling, etc.)
that person	other person(s)
to do an act	to refrain from other types of act (e.g. political activity, etc.)

which is (probably) in his/her power to do	which is not in his/her power to do
immediately	at some future time
in the public interest	for some sectional or private interest

I tratti elencati potrebbero essere suscettibili di ulteriori, più affinate analisi (si considerino, ad esempio, le possibilità di analisi che presentano sintagmi come, ad esempio, «in the public interest" o "of acute corporal pain"). Ma il nostro intento è considerare se nei vari ambiti linguistici e giuridico-istituzionali tutti i tratti del caso paradigmatico possano essere considerati definitivi del concetto di tortura.

Sono l'intenzionalità e l'ufficialità universalmente considerate condizione necessarie per l'uso delle espressioni linguistiche del concetto?

Limitando l'attenzione alle connotazioni assunte dall'espressione linguistica in inglese ed in italiano non si può non rilevare come nell'uso dei termini si riflettano aspetti del diritto penale e canonico portanti a differenziare i loro paradigmi nei due sistemi linguistici. In entrambi i sistemi linguistici e giuridico-istituzionali i termini fanno riferimento a forme di coercizione fisica, applicata ad un imputato (più di rado ad altro soggetto processuale) allo scopo di estorcergli una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertabili. Ma ad un esame esteso a testi del linguaggio giuridico e giornalistico inglese, si osserva che il termine "torture", pur facendo costantemente riferimento all'applicazione di una pena ad una persona non consenziente, in numerosi casi prescinde dall'ufficialità e dalla finalità della pena stessa. Ricorrono con alta frequenza, ad esempio, nei giornali inglesi combinatorie come "schoolboy torturer" o equivalenze stabilite fra "torturers" e "thugs" e "young offenders" LET ME JAIL TORTURER, 13, titolava il "Daily Express", in prima pagina, nell'agosto del '92, un articolo sul rifiuto opposto da un giudice alla liberazione di un tredicenne che, secondo termini del giornale,

«kidnapped and tortured a classmate».

Altri esempi sono numerosi ed evidenziano che l'universo concettualizzato, in inglese, nel segno in esame si estende ad includere attanti, nella funzione di agenti e pazienti del processo, che non hanno definitivamente i tratti di "ufficialità" previsti nel paradigma considerato. L'espressione che meglio entra in italiano in questo paradigma non è certamente "tortura" ma "sevizia", insieme a "seviziare", "seviziatore", "seviziato".

Non vorrei dilungarmi oltre su questo tema che forse non è il più adatto per predisporre gli animi alla conclusione del convegno, ma su un punto è opportuno fermare l'attenzione. La diversa posizione nei confronti della tortura assunta nei paesi anglosassoni di *common law* e nei paesi continentali di *civil law*. In Inghilterra sono previste procedure penali accusatorie anziché inquisitorie. La tortura fu ammessa, come pratica inflitta, in casi di emergenza, per autorità della Corona, solo nel XVI secolo ed alla fine di quel secolo risalgono le prime attestazioni del termine. La pratica fu sempre ritenuta estranea, se non contraria, ai principii della *common law* e non vi si riflettono, se non nella "judicial torture", quei tratti di ufficialità e di performatività, giustificativi e definitivi, che caratterizzano il concetto, e la sua espressione linguistica, nei paesi di *civil law* in cui la tortura poteva essere ordinata con sentenza ufficiale suscettibile di appello.

Nonostante l'estensione, se non l'universalità, del concetto in esame e la ricorrenza dei termini che lo esprimono nelle varie lingue in un altissimo numero di testi di legge, permangono ambiguità e dissimetrie.

Le espressioni linguistiche appaiono condizionate dagli ambiti socio-istituzionali in cui si sono formate, consentendo all'interprete attento di ricostruire, pur nei limiti posti dall'analisi, quegli ambiti nella loro formazione e nelle loro trasformazioni.

Questa pregnanza informativa che i dati linguistici presentano diviene, nei processi traduttivi, oggetto di un'interpretazione necessariamente tanto più affinata quanto più normato e cristallizzato appare il fatto linguistico. Nel caso del linguaggio giuridico l'opera del traduttore si configura costantemente come opera di interpretazione e di esplicitazione, a livello sincronico e diacronico, dei tratti incorporati

nel fatto linguistico.

BIBLIOGRAFIA

- ARCAINI E., *L'espressione linguistica della proprietà nel mondo romano*, Bologna, La cultura italiana e le letterature straniere moderne, Ravenna, Longo, 1992.
- ARCAINI E., ROSSINI FAVRETTI R., *Il concetto di lavoro nei suoi rapporti con le istituzioni inglesi: "work", "labor", "job"*, "SILTA", IX, 3, 1980.
- BOURCIER D., *Argumentation et définition en Droit*, "Langages", 42, 1976.
- DE FRANCHIS F., *Dizionario giuridico*, I, Milano, Giuffrè.
- DWORKIN R., *Law as Interpretation*, "Texas Law Review", 60, 1982.
- HART H.L., *Definition and Theory in Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1953.
- HART H. L., *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961.
- KALINOWSKI G., *De la spécificité de la logique juridique*, "Archives de philosophie du droit", XI, 1966.
- MELLINKOFF D., *The Language of the Law*, Little, Brown and Co, 1963.
- NORRIS C., *Law, Deconstruction, and the Resistance to Theory*, "Journal of Law and Society", 15, 1988.
- ROSSINI FAVRETTI R., *Lessico e istituzioni. "Estate" e "tenure" come espressioni del concetto di proprietà feudale*, "Studi in onore di G. Vignocchi", IV, Modena, Mucchi.
- SERVERIN E., BRUXELLES S., *Du judiciaire au juridique: un procès d'avortement dans les revues de jurisprudence*, "Langages", 53, 1979.
- TWINING W.L., *Torture and Philosophy*, "Proceedings of the Aristotelian Society", LII, 1978.
- VIGNAUX G., *Argumentation et discours de la norme*, "Langages", 53, 1979.